

La PAC del 2003 e gli accordi agricoli in seno al WTO

Paolo Borghi

Università degli Studi di Ferrara

1. Gli accordi internazionali sul commercio fra Stati hanno sempre tradizionalmente riservato poco spazio all'agricoltura, ossia al mercato dei prodotti agricoli. Nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), risalente nella sua prima stesura al 1947 (ma successivamente rivisitato più volte in occasione di svariati "rounds" di negoziati multilaterali) la liberalizzazione dei mercati agricoli internazionali era affidata alle pattuizioni fra i paesi membri del GATT in tema di "concessioni tariffarie", cioè di riduzioni negoziate dei dazi, frutto di estenuanti trattative volte a dare periodicamente un contenuto alle "*schedules of concessions*" previste in materia tariffaria dall'art. II GATT.

Non è difficile immaginare perché molto raramente tali *schedules* contenessero promesse di riduzioni sostanziali quanto ai dazi sui prodotti agricoli (a differenza di quanto è avvenuto, invece, per i prodotti industriali, sui quali la riduzione dei dazi è stata un fenomeno importante, e realmente propulsivo degli scambi). Quello agricolo era, infatti, il settore più delicato e più fragile delle economie di tutto il mondo, sia dal lato della produzione (dalle imprese agricole dipendevano il reddito e la sussistenza della stragrande maggioranza delle popolazioni dei paesi firmatari del GATT), sia dal punto di vista dell'*output*, trattandosi del settore che, per eccellenza, presiede alla produzione alimentare, sicché esso è *essenzialmente* strategico, potendo condizionare l'autosufficienza o meno di interi Stati, e di intere parti del mondo.

Qualche eccezione era data da accordi strettamente settoriali, come nel caso dell'accordo USA-CEE degli anni '60, con cui l'Europa (la chiamiamo così, benché essa fosse allora geograficamente molto più ristretta dell'area continentale tradizionalmente intesa) acconsentiva ad eliminare ogni dazio sulle proprie importazioni di soia e di alcuni semi oleosi e proteaginosi dagli Stati Uniti, quale "compensazione" per la creazione della CEE stessa, la quale dal punto di vista dell'Accordo generale rappresentava una unione doganale, ossia una deroga ai principi, che in base alle norme del GATT esigeva misure compensative.

Vi erano poi accordi (anch'essi strettamente di settore) volti a monitorare i flussi commerciali internazionali, dapprima del solo grano (*International Wheat Agreement*, originariamente del 1949 e successivamente rinnovato più volte) e poi, in un secondo momento (dal 1995), dei cereali in genere (sostituendo all'Accordo sul grano l'*International Grains Agreement*, gestito dall'*International Grains Council*, ed ancora oggi costituito da due distinti strumenti: la *Grains Trade Convention*, e la *Food Aid Conven-*

tion), con lo scopo di creare una sorta di “comitato di direzione” dei paesi importatori ed esportatori cerealicoli, nel tentativo di dar vita a meccanismi di accordo sull’offerta, ma senza alcun potere di decisione in ordine ai dazi.

Vi sono stati, infine, due accordi c.d. plurilaterali recanti disciplina, rispettivamente, per carni bovine e prodotti lattiero-caseari, nati nell’ambito del *Tokyo Round* come “codici”, e rinnovati anche nell’*Uruguay Round* (ove rimasero aperti alla adesione dei soli Stati che volessero accettarli, in deroga al principio della accettazione globale del Trattato WTO), la cui efficacia è definitivamente cessata nel 1997

L’Accordo GATT si occupava espressamente di prodotti agricoli in due soli punti (e solo marginalmente a proposito di dazi): l’art. XI, par. 2, dedicato ai “prodotti agricoli e della pesca, importati sotto qualunque forma”.

A prescindere dalle notevoli incertezze sul campo applicativo di tale previsione (soprattutto per via di quel riferimento ai prodotti importati “in qualsiasi forma”, che apriva le porte ad alcuni forti dubbi riguardanti l’applicazione della regola anche ai prodotti trasformati, e – se sì – fino a quale stadio di trasformazione), va detto che l’art. XI contemplava per i prodotti del nostro settore una esenzione dal generale obbligo di riduzione dei dazi, se ed in quanto essa si fosse presentata necessaria per consentire l’attuazione di misure statali (ad esempio, misure di riduzione della produzione interna di prodotti similari, politiche miranti a riassorbire temporanee eccedenze di prodotto interno, ecc.). Va da sé che questa norma abbia rappresentato il principale appiglio per non negoziare alcuna riduzione daziaria in materia di prodotti agricoli.

Vi era poi (e vi è ancora, non essendo mai stato formalmente abrogato, benché esso ormai sia svuotato di ogni contenuto pratico) l’art. XVI, e in particolare i suoi paragrafi 2 e 3, norme che dichiaravano di applicarsi ai “prodotti primari” (concetto comprendente, secondo la “Nota interpretativa” dell’articolo, in un primo tempo anche i prodotti minerari, ma poi ristretta, mediante una modifica della suddetta “Nota”, ai soli prodotti agricoli di base). Per questi prodotti era (ed è) consentito – secondo l’art. XVI, e in deroga ai principi generali dell’Accordo, in tema di aiuti – sovvenzionare le esportazioni purché ciò non porti un Paese a detenere più di una “parte equa” del mercato del prodotto.

In questo quadro internazionale, residuava uno spazio di manovra amplissimo per la PAC: la Comunità poteva, senza incontrare alcun ostacolo nei propri obblighi internazionali, (a) mantenere dazi elevati sull’entrata dei prodotti agricoli (sarebbe stato facile giustificarlo ai sensi dell’art. XI GATT), anche nelle forme particolarmente care al diritto agrario comunitario quali quelle dei prelievi, o dazi variabili; (b) continuare a sovvenzionare le proprie esportazioni mediante le cosiddette “restituzioni” agli esportatori (da sempre uno degli strumenti principali della PAC); infine (c) creare sistemi di sostegno interno di qualsiasi natura: sostegno del prezzo, aiuti diretti al reddito, sia accoppiati che disaccoppiati, ecc. (nessuno di essi trovava contrarietà alcuna nelle previsioni dell’Accordo generale, che non si occupava di come gli Stati, al loro interno, decidevano di aiutare i propri agricoltori).

2. L’istituzione del WTO, e con essa la firma dell’Accordo sull’agricoltura, ha letteralmente stravolto il quadro normativo internazionale così delineato.

Le novità introdotte, a oltre dodici anni dall'entrata in vigore, sono ormai note, e meritano pertanto un richiamo molto sintetico (rinviando alla dottrina, sia giuridica che economica, che se ne è occupata). Semplificando all'estremo, si ricordi che gli aiuti (tutte le forme di aiuto, sia interno che alla esportazione) sono state classificate in tre categorie (secondo una sorta di "codice dei colori") chiamate:

- "amber box" o "scatola gialla", cui corrispondono tutte le forme che incentivano la produzione, garantendo ai produttori un reddito proporzionale alle quantità prodotte (aiuti interni accoppiati e varie forme di sussidi al prezzo, sostegno incentivante alle esportazioni) e sostanzialmente vietate *tout court*;
- "blue box" o "scatola blu", rappresentata da tutti gli aiuti parzialmente disaccoppiati (del tipo di quelli di cui fece largo uso la PAC del 1992), temporaneamente consentiti, dapprima fino al 2001, poi anche oltre, grazie alla *peace clause* oggi prorogata;
- infine "green box", o "scatola verde", contenitore ideale degli aiuti totalmente disaccoppiati, nonché di alcune tipologie di aiuti che possono presentare accoppiamento (non importa se totale o parziale), ma che si giustificano in forza di finalità particolari (ad esempio, per essere parte di programmi ambientali), ammessi e dunque esentati dall'obbligo di riduzione.

A rendere il tutto particolarmente vincolante sul piano giuridico sta il fatto che nel sistema WTO gli obblighi e i divieti sono assistiti da un meccanismo di risoluzione delle controversie, regolato dall'apposita Intesa facente parte del Trattato di Marrakech, che permette di sottoporre a giudizio le violazioni commesse da questo o da quello Stato membro, e di applicare, in caso di violazione accertata, sanzioni economiche in qualche modo predeterminate, quanto meno nel senso che esse devono (a) essere proporzionate al danno subito dallo Stato che denuncia la violazione degli accordi; e (b) colpire, ove possibile, lo stesso settore nel quale le regole sono state violate (ad es., in caso di infrazione a divieti posti dall'accordo agricolo, viene autorizzata l'imposizione di dazi compensativi su altri prodotti agricoli).

Tutto questo discorso vale benché resti, ad oggi, del tutto immutata la posizione della Corte di giustizia CE nel non riconoscere un effetto diretto alle norme WTO nell'ordinamento comunitario (vale a dire: nessuna norma europea potrà essere ritenuta invalida per violazione delle norme WTO), e rappresenta un notevolissimo condizionamento delle scelte europee di politica agricola, poiché – così essendo costruito il sistema – l'adozione o il mantenimento in vigore, da parte delle Istituzioni comunitarie, di strumenti di politica agricola contrari ai principi del WTO (aiuti non disaccoppiati e non giustificati dalle finalità espressamente contemplate dall'Accordo agricolo, restituzioni alle esportazioni oltre le quantità pattuite, ecc.) porterebbe entro breve alla applicazione di sanzioni particolarmente gravose. Ne deriva, sul piano internazionale, l'obbligo per la CE di conformare le regole della PAC già esistenti e/o, laddove ci si accinga a ripensare integralmente la politica agricola, di scegliere nuove soluzioni che siano in linea con quanto l'Accordo agricolo pretende (pena una responsabilità politica delle Istituzioni comunitarie, che dovrebbero spiegare ai governi nazionali per quale motivo l'economia agricola della CE debba sopportare contromisure di altri paesi WTO). Lo spazio di manovra della PAC si è sensibilmente ridotto, dunque.

3. Un po' revisione, un po' ripensamento integrale, è stata appunto la riforma cosiddetta "di medio termine" della PAC, e – a sentire le dichiarazioni pubbliche che la hanno accompagnata (ma anche le considerazioni di tanta parte della riflessione dottrinale sul punto) – la volontà di allinearla compiutamente agli obblighi WTO sarebbe stata alla base di tanta parte degli orientamenti che essa esprime.

In effetti, nel testo del reg. 1782/2003 sono ben pochi i riferimenti espliciti a norme WTO (a parte due punti: il considerando n. 33, e l'art. 71, ove si parla, con una espressione alquanto generica peraltro, di "garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità"). Il giurista che volesse trovare conferme testuali nel regolamento-quadro della PAC del 2003 resterebbe deluso. Non molto meglio andrebbe l'esame della riforma delle discipline di settore, se si eccettua un piccolo riferimento del reg. 1785/2003 (sull'OCM del riso, che aggiunge al dazio della tariffa doganale comune alcuni "dispositivi supplementari" destinati a entrare in funzione in presenza di particolari esigenze del settore: un riflesso della "rice clause" inserita nell'Accordo agricolo soprattutto per le pressioni di alcuni paesi dell'estremo oriente, nei quali il riso è parte fondamentale della dieta tradizionale), ed eccezion fatta anche per qualche altro regolamento verticale, che espressamente prevede la possibilità di introdurre limiti alle restituzioni all'esportazione, a tutela della concorrenza internazionale. Poca cosa.

I segni del *link* esistente fra riforma della PAC del 2003 e accordi WTO vanno ricercati, piuttosto, in altri aspetti: nelle linee di fondo, negli orientamenti ispiratori. L'assoluta predominanza degli aiuti disaccoppiati (quale è il regime del pagamento unico), il chiaro sfavore per le scelte alternative (che peraltro molti paesi hanno scartato anche nei casi in cui erano ammesse, ed anche per prodotti strategici: si veda l'Italia con il grano duro) è un legame chiaro ai principi del disaccoppiamento che stanno alla base della scatola verde dell'Accordo agricolo. La cosiddetta "condizionalità", che fa perdere il diritto all'aiuto all'agricoltore che non mantenga il terreno in "buone condizioni agronomiche e ambientali", e che (nel caso che decida di produrre) non si conformi ai "criteri di gestione obbligatori", e soprattutto l'analisi di alcune delle normative incluse tra detti criteri obbligatori, evidenziano una consequenzialità fra la riforma 2003 e l'Accordo agricolo molto più marcata di quanto non emerga da richiami testuali. Almeno, nelle intenzioni degli estensori della riforma.

In realtà, la volontà delle Istituzioni comunitarie di conformare la PAC agli Accordi WTO appare, quanto meno, viziata da eccesso di zelo. Occorre, infatti, non dimenticare mai che le norme internazionali quali quelle in discorso hanno origine negoziale, sicché prima di adempiere a un obbligo vale sempre la pena verificare che anche gli altri firmatari dell'accordo si siano premurati di fare altrettanto. Inoltre, data l'esistenza di un organo di risoluzione delle controversie – il quale nello svolgere tale compito ha anche una essenziale funzione interpretativa delle norme degli accordi – altrettanto opportuno è appurare, prima di conformarsi agli obblighi (con ogni sacrificio economico che ne deriva), se e in che misura le norme che si stanno per adottare siano realmente coerenti con i principi del WTO in materia agricola.

Il caso del regime USA relativo al cotone è emblematico: stando al rapporto del Panel *US – Upland Cotton*, i *direct payment* previsti dal Farm Bill 2002 (così come già i *production flexibility contract payment* del Farm Bill 1996) non sarebbero con-

formi alla green box, perché le restrizioni ad alcune coltivazioni (previste da quella normativa per ortofrutticoli e alcuni tipi di riso) sono comunque tali da orientare la produzione. Senza entrare nel dettaglio, l'Organo di risoluzione delle controversie del WTO ha ritenuto che rientri nel divieto dell'Accordo agricolo non solo il fatto di richiedere specifiche produzioni, ma anche il richiedere di *non* destinare il terreno ad alcune specifiche produzioni, traducendosi in un incentivo indiretto per tutte le altre tipologie di colture: anche in questo caso saremmo, secondo il WTO, davanti ad un sistema non del tutto disaccoppiato.

Ora, a questo riguardo, è forse il caso di non dimenticare che anche nella Comunità europea la fruizione dell'aiuto diretto da parte dell'agricoltore che aderisca al regime del pagamento unico è condizionata (oltre che al rispetto dei parametri della "condizionalità", cui si è accennato poco sopra) al fatto che il terreno non sia destinato ad ortofrutticoli, né a colture permanenti: due tipi di colture che, se svolte, fanno perdere il diritto al pagamento; due rilevanti eccezioni, che potrebbero accomunare il sistema degli aiuti della PAC 2003 al sistema dei *direct payment* americani, in un giudizio di comune contrarietà all'Accordo agricolo (non è forse casuale che gli uffici della DG Agricoltura della Commissione europea abbiano dato il loro contributo, con una sorta di "cooperazione transatlantica" nel momento in cui l'USDA – United States Department of Agriculture si accinse a preparare l'atto di appello contro la decisione del Panel che in primo grado aveva censurato il regime di sostegno statunitense).

Vi è di più. Molti si sono affrettati a spiegare lo stesso meccanismo della condizionalità con analoga necessità di rendere gli aiuti della PAC conformi rispetto all'Accordo agricolo del WTO. Il ragionamento proposto è il seguente: l'aver condizionato la percezione dell'aiuto al rispetto, da parte dell'agricoltore, di una serie di norme (peraltro già esistenti, e già vincolanti) ispirate alla sostenibilità ambientale della agricoltura "orienterebbe" in senso ambientale anche il regime del sostegno. Come dire: se il diritto al pagamento unico è condizionato al rispetto di un certo numero di norme "ambientali" dell'ordinamento comunitario, allora l'aiuto "serve" a rendere eco-compatibile l'attività agricola, così facendo rientrare gli aiuti erogati fra misure ambientali che l'Accordo agricolo non vieta, anzi espressamente fa salve e considera legittime.

In realtà, uno sguardo più disincantato porta a smorzare, e non poco, simili entusiasmi: anzitutto, a ben guardare, molte delle norme annoverate fra i parametri di *cross compliance* non hanno neppure risvolti ambientali in senso stretto. Non si possono confondere ambiente e qualità degli alimenti o delle sementi; ambiente e salubrità dei cibi o igiene del processo produttivo; ambiente ed *animal welfare*. Ma, in più, non si deve dimenticare che l'Accordo agricolo consente di mantenere in vigore gli aiuti non per il semplice fatto di avere qualche attinenza eventuale all'ambiente, ma che rientrano nel quadro di "environmental programs". Certamente, un piano di conservazione di aree marginali può essere un "environmental program" (si pensi alle norme agrarie statunitensi di tutela di certe *wetland*, come avviene per le "Everglades" della Florida), come pure un programma statale di incentivo alla diffusione delle colture biologiche potrebbe esserlo. "Program", nel linguaggio dell'Accordo agricolo, parrebbe voler intendere un insieme pensato di iniziative e di misure tra loro strutturate e coordinate, miranti ad un fine comune: è forse sufficiente dire che il pagamento è condizionato al

rispetto di alcuni articoli sparsi di regolamenti o direttive in materia (anche) ambientale, per poter considerare detto pagamento come parte di un “programma ambientale”? I dubbi sono più di uno.

Al di là di tante spiegazioni piuttosto “deboli”, va detto che il vero scopo dell’UE, nell’adottare una riforma della PAC così strutturata, era politico e di “tattica negoziale”: presentarsi il più possibile “in regola” (o almeno, più in regola di quanto non fossero gli USA) a negoziare, nel quadro del “Doha Round”, concessioni in tema di DOP e IGP, e di *biotech*, sperando di poter strappare qualche apertura internazionale da parte dei principali attori del commercio internazionale. O, almeno, di coloro che solo dodici anni fa erano ancora i principali attori. In realtà, il primo decennio di vita del WTO ha permesso ad alcuni paesi cosiddetti “emergenti” di emergere davvero, e di acquisire una notevole forza contrattuale, all’interno di un sistema – quello dell’Organizzazione mondiale del commercio, appunto – che per poter essere riformato ha bisogno del consenso di tutti gli Stati appartenenti alla Organizzazione. Risultato: la maggior parte delle Conferenze ministeriali del WTO, succedutesi a cadenza biennale, hanno visto veri e propri fallimenti del negoziato, per la capacità acquisita da un certo numero di paesi – il Brasile e l’India, per fare due esempi – di negare il proprio consenso, davanti al rifiuto della comunità internazionale di accogliere loro istanze (ossia, davanti al rifiuto degli USA di adottare un sistema di sostegno del proprio cotone meno penalizzante per loro, davanti al rifiuto di USA e UE di diminuire la protezione dello zucchero, con conseguenze economiche negative per i loro settori zuccherieri).

Il solo vertice WTO nel quale era sembrato muoversi qualcosa, in senso concreto, è stato quello di Doha del 2001, dove si riuscì a stilare una agenda delle possibili riforme delle regole internazionali (soprattutto in materia agricola), anch’esse però ben lontane dal vedere una conclusione (al punto che il negoziato, inizialmente denominato “Doha round”, oggi viene comunemente chiamato il “Development round”, a testimoniare il peso oramai acquisito dai paesi in via di sviluppo).

Ben poco, quindi, l’UE ha ottenuto in termini di possibilità concrete di nuovi accordi sui temi che più le stanno a cuore (indicazioni geografiche e biotecnologie), forse anche proprio a causa della già chiara fisionomia disaccoppiata della PAC: la CE, nel negoziato del nuovo secolo, è partita da una posizione in cui aveva ben poco ormai da concedere agli altri Stati del WTO. Ben prima che in sede di negoziato multilaterale si profili anche soltanto una lontana possibilità di accordo su questi problemi, le decisioni dei Panels hanno già posto in chiaro la posizione dell’Organizzazione mondiale del commercio, censurando buona parte dei comportamenti europei in materia di OGM, e facendo salve quasi tutte le norme comunitarie sulla tutela delle indicazioni geografiche (salvo alcune regole particolari in tema di protezione in Europa di indicazioni *dei* paesi terzi, e *nei* paesi terzi di indicazioni tutelate dall’Europa, norme che peraltro l’UE, subito dopo la pronuncia dei Panels, si è affrettata a modificare, ancora una volta rinunciando a utilizzare tali modifiche come merce di scambio negoziale).

Risultato: mentre la Comunità ha fatto notevoli passi verso il completo disaccoppiamento dei propri aiuti agricoli, e si è posta in condizioni di aver ben poco da offrire in cambio di ciò che vorrebbe ottenere dai negoziati futuri, gli USA hanno sostanzialmente fermato la riduzione dei propri aiuti vietati. Nel mentre, le indicazioni

geografiche europee continuano a subire in tutto il mondo “clonazioni”, contraffazioni, e altre difficoltà del genere (con ben poche reazioni da parte dei rispettivi governi, benché si tratti talvolta di comportamenti palesemente contrari all’Accordo TRIPS) e, d’altro lato, delle proposte della Commissione europea per creare un sistema di tutela internazionale delle indicazioni geografiche (in primo luogo, la creazione dell’ormai celebre registro multilaterale delle indicazioni geografiche) non parla più quasi nessuno, da almeno due anni, come se fosse un problema che ormai sta a cuore alla sola Europa (ammesso che interessi a tutto il Vecchio Continente, il che è assai dubbio).

4. Si è fatto cenno alla situazione oltreoceano. Negli USA il regime degli aiuti è – se possibile – ancor più complesso e articolato di quanto non sia quello comunitario. Il cosiddetto “Farm Bill 2002” (Farm Security and Rural Investment Act of 2002, o “2002 Farm Act”) prevede, solo a titolo esemplificativo, i *Counter Cyclical Payments*, che, pur non essendo proporzionati alle quantità prodotte, finiscono per incentivare l’accumulo di scorte nei periodi di prezzo non remunerativo. Possono dirsi disaccoppiati? Prevede i *Direct Payments*, anch’essi (come del resto i pagamenti anti-ciclici) strenuamente difesi dal Dipartimento all’agricoltura come forme disaccoppiate di aiuto, ma in realtà oggetto delle maggiori critiche da parte del Panel WTO. Prevede un ampio *Export Enhancement Program*, il quale secondo l’opinione ufficiale dello USDA sarebbe stato applicato in misura assai limitata (il che non risponde al vero, secondo molti dei Paesi membri del WTO, tant’è che – stando ad alcuni commentatori – quando a Doha, nel 2001, si fissarono i punti fermi del futuro negoziato, l’accento posto sulla necessità di ridurre il sostegno alle esportazioni era mirato soprattutto a premere sugli USA, perché riducessero gli aiuti di tale programma, e forse anche gli *export credit guarantees* (almeno, alla luce di ciò che ha scritto il Panel del WTO nel report sul caso *US - Cotton*). Il 2002 Farm Act prevede, infine, il *Dairy Export Incentive Program*, il solo che parrebbe esser stato applicato entro i limiti negoziati in sede WTO, anche secondo il WTO.

Nel complesso, e diversamente da quanto sostiene il governo statunitense, nell’ambito della politica agricola degli USA sembrerebbero esservi ancora molti tipi di aiuto da ridurre, soprattutto per quanto incide sulle esportazioni, e la Commissione europea ha avuto occasione di denunciare anche in modo ufficiale l’effetto distorsivo che ancora ha il sistema di aiuti americano: “it increases significantly the trade-distorting effect of U.S. farm subsidies”.

Tuttavia, se Sparta piange, Atene non ride: il sostegno alle esportazioni (sotto forma di “restituzioni” agli esportatori) è uno degli strumenti tradizionali, e basilari, della PAC da sempre. Quelli mantenuti dalla riforma del 2003 e dalla recente riforma “orizzontale” dell’OCM (con il regolamento CE n. 1234/2007) appaiono sostanzialmente compatibili, in effetti, con le *attuali* regole del WTO. Ma nel c.d. *Doha framework* dei negoziati multilaterali si sta discutendo una ulteriore e assai drastica riduzione di tutti gli aiuti all’*export*, di fronte alla quale l’UE, avendo già disaccoppiato tutti i suoi aiuti interni, sarà probabilmente costretta a maggiori concessioni nell’unico ambito nel quale non ha ancora ceduto troppo: quello delle restituzioni all’esportazione. Dobbiamo forse attenderci un “riorientamento” della PAC verso una riduzione delle restituzioni?

Dall'altra parte dell'Atlantico, le indiscrezioni sul nuovo *Farm Bill 2007* (ormai imminente) ma non paiono profilare alcuna novità di spessore: anzi, si parla ufficialmente di un deciso e aperto indirizzo al mantenimento del livello di accoppiamento degli aiuti interni e delle quantità del sostegno alle esportazioni. Quali prospettive, invece, per la PAC?

Si parla da tempo della verifica della politica agricola comune programmata per la metà del 2008, il cosiddetto *CAP Health Check*. Un discorso del Commissario UE all'agricoltura, signora Marianne Fischer-Boël, al riguardo, è eloquente: "We must not be blind to the fact that we may come under pressure to find savings in the CAP and that certain issues – such as compulsory modulation and capping – may also have to be addressed in terms of the broader, social acceptance of our reformed CAP". La preoccupazione principale è quella di risparmiare, trovare nuovi modi per alleggerire il carico della spesa agricola sul bilancio comunitario (benché quest'ultimo rappresenti, a sua volta, una voce davvero minima delle uscite degli Stati membri). E ancora, con più preciso riferimento al tema del sostegno alle esportazioni: "... we know that in the longer term we shall be less and less able to rely on export refunds".

Si parla, dunque, di "semplificazione", di rendere la PAC più efficiente, meno burocratizzata, ma più se ne parla, più si ha conferma dei timori poco sopra espressi. Le prospettive appaiono quelle di una ulteriore riduzione "a tappeto" di tutte le tipologie di aiuti, con un occhio di riguardo per quelli che incentivano l'*export*: più che di un "controllo della salute" della PAC, il 2008 sembra destinato ad una terapia alquanto "old fashioned" della politica agricola, secondo un metodo caro alle più vecchie e superate concezioni della medicina: il salasso.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Anania G. e De Filippis F. (a cura di)(1996). *L'accordo GATT in agricoltura e l'Unione europea*. Milano.
- Ames G.C.W., Gunter L.F. e Davis C.D. (1996). *Analysis of the U.S. - European Community Oilseeds Agreement*. Athens.
- Blandford D. e Josling T. (2007). *Should the Green Box be Modified?*. IPC Discussion Paper, International Food & Agricultural Trade Policy Council, Washington D.C., March 2007, http://www.agritrade.org/Publications/DiscussionPapers/Green_Box.pdf (accessed October 2007).
- Borghi P. (2004). *L'agricoltura nel trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel diritto del commercio internazionale*, Milano.
- Cardwell M. e Rodgers C. (2006). *Reforming the WTO Legal Order for Agricultural Trade: Issues for European Rural Policy in the Doha Round*, 55 *International & Comparative L. Q.*, 805-838.
- Desta M.G. (2001). *Food Security and International Trade Law. An Appraisal of the World Trade Organization Approach*, in *Journal of World Trade*, p. 457 ss.
- European Commission (2007). *United States Barriers to Trade and Investment: Report for 2007*.

- Fischer Boel M. (2006). *The European Model of Agriculture*. Speech at the Informal ministerial meeting in Oulu, Finlande, 26 September 2006.
- Hudec R. (1998). *Does the Agreement on Agriculture Work? Agricultural Disputes after the Uruguay Round*, IATRC Working Paper 98-2, St. Paul, MN.
- McCalla A.F. e Josling T. (1985). *Agricultural Policies and World Markets*. New York.
- Rude J. (2001). *Under the Green Box. The WTO and Farm Subsidies*, in *Journal of World Trade*, p. 1015 ss.
- Tangermann S. (2001). *Has the Uruguay Round Agreement on Agriculture Worked Well?* IATRC Working Paper nr. 01-1.
- USDA – United States Department of Agriculture website: <http://www.usda.gov>
- Young C.E. e Price J.M. (2002). *The 2002 Farm Act. Provisions and Implications for Commodity Markets*, Electronic Report from the Economic Research Service – USDA, November 2002.